

Operazioni/Pilotaggio con aeromodelli nel rispetto della nuova regolamentazione europea UAS

La comunità degli aeromodellisti ha cercato alcuni chiarimenti su come il recente regolamento UAS dell'UE dovrebbe essere inteso dagli aeromodellisti in Europa, preoccupati che i droni possano rappresentare una minaccia per il loro hobby. Natale Di Rubbo è il project manager UAS di EASA, che dal 2016 guida il gruppo di lavoro che ha sviluppato il nuovo Regolamento UE sugli UAS. Natale e il team stanno attualmente sviluppando procedure che supporteranno l'attuazione del regolamento. Gli abbiamo rivolto alcune domande per capire cosa comporta l'attuazione del Regolamento per gli aeromodellisti.

1. Il nuovo Regolamento UE sui droni¹ si applica anche agli aeromodelli?

Sì, il Regolamento UE si applica anche agli aeromodelli. Tuttavia, gli aeromodelli non sono il principale "obiettivo" delle nuove regole. EASA è consapevole che l'aeromodellismo è un hobby praticato da quasi un secolo da molti piloti in tutta Europa, con un eccellente livello di sicurezza. EASA è anche consapevole che si tratta di un hobby che è sempre stato importante per lo sviluppo di tecnologia aeronautica e che attrae i giovani verso le professioni legate all'aviazione.

2. Perché gli aeromodelli sono stati equiparati a droni?

Tanto gli aeromodelli quanto i droni sono aeromobili senza pilota e di conseguenza ha senso che ad entrambi si applichi lo stesso regolamento. Con l'inclusione degli aeromodelli nel regolamento europeo sui droni, l'intenzione del legislatore non era quella di introdurre nuove restrizioni, ma di consentire agli Stati membri dell'EASA² di continuare ad applicare i loro attuali requisiti per gli aeromodelli. Incoraggia esplicitamente gli Stati a farlo e fornisce varie opzioni per farlo, con un'importante eccezione: la necessità per i proprietari di aeromodelli di registrarsi come operatori di UAS e rendere visibile il proprio numero di registrazione sull'aeromodello (o facilmente accessibile in un vano interno) mentre è a terra.

¹ Il regolamento Europeo sui droni Regulation (EU) 2019/947, può essere reperito all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0947>.

² Stati membri EASA Member sono: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Norway, Iceland, Liechtenstein, and Switzerland.

3. Cosa distingue un aeromodello da un drone?

Entrambi hanno una parte che vola e un telecomando. Inoltre, entrambi possono essere utilizzati per scopi ricreativi. In realtà, la differenza tra loro risiede più nel modo in cui viene utilizzato l'aeromobile:

- *I piloti di aeromodelli sono generalmente più interessati al piacere del volo e al controllo diretto delle superfici di volo dell'aeromobile.*
- *I piloti di droni invece sono generalmente più interessati a controllare il video in fase di ripresa con la telecamera di bordo del drone e preferiscono utilizzare le funzioni automatiche per stabilizzare il drone.*

Qual è il risultato? I piloti di aeromodelli sono aviatori appassionati e normalmente abbastanza ben informati sulle norme di sicurezza, soprattutto quando operano nell'ambito di un club o di un'associazione di aeromodellismo.

4. In alcuni forum specializzati si assiste ad alcune discussioni sulla data di applicabilità del Regolamento UE sui droni. Può confermare che è in vigore dal 31 dicembre 2020? È a conoscenza che alcuni Stati membri dell'EASA abbiano richiesto un rinvio dell'applicazione del Regolamento?

Confermo! Dal 31 dicembre 2020 il regolamento europeo sui droni è diventato applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, oltre a due degli Stati EFTA³: Norvegia e Liechtenstein. Si prevede che presto sarà applicabile anche in Svizzera e Islanda. Il regolamento include disposizioni transitorie in modo che alcuni aspetti diventino applicabili in seguito e il regolamento nella sua completezza entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Non è previsto alcun rinvio.

È importante notare che fino al 1 gennaio 2023 il regolamento sui droni dell'UE non si applica alle operazioni condotte nell'ambito di club e associazioni di aeromodelli. Dopo tale data, i club o le associazioni potrebbero ricevere un'autorizzazione dal proprio Stato (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento europeo sui droni) che gli permetterà di operare con limitazioni e condizioni diverse, definite in tale autorizzazione. Pertanto, i club e le associazioni di aeromodelli devono affrontare queste problematiche con le loro autorità aeronautiche Nazionali.

Altri elementi del Regolamento, come la definizione delle zone geografiche, ecc. sono già applicabili dal 31 dicembre 2020.

¹ Il Regolamento (EU) 2019/947 in tutte le lingue europee è liberamente consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0947>.

² Gli stati membri di EASA sono: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Norway, Iceland, Liechtenstein, and Switzerland.

³ <https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association>

5. Il Regolamento di base (UE) 2018/1139 di EASA (come indica il nome) è il regolamento di livello superiore che definisce l'ambito principale delle funzioni dell'EASA e i suoi limiti in termini di delega forniti dalla Commissione europea. Su tale base, il regolamento UE sui droni afferma nella sua introduzione: '(27) Poiché gli aeromodelli sono considerati UAS e dato il buon livello di sicurezza dimostrato dalle operazioni di aeromodelli nei club e nelle associazioni, dovrebbe esserci una transizione senza soluzione di continuità dai diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell'Unione, in modo che i club e le associazioni di aeromodelli possano continuare a operare come fanno oggi, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti negli Stati membri'. Questa indicazione è stata presa in considerazione? Se è così, come?

Sì! Nella stesura della normativa, abbiamo preso in considerazione i molteplici commenti forniti da aeromodellisti europei. Questo è il motivo principale per cui il legislatore non ha introdotto nuove restrizioni per gli aeromodellisti europei. Il regolatore offriva invece tre opzioni ai piloti di aeromodelli:

a. Operare nell'ambito di un club o associazione aeromodellistica (ai sensi dell'articolo 16)

I club e le associazioni di aeromodellismo forniscono un ambiente che enfatizza una forte cultura della sicurezza e, in molti casi, offrendo un'ampia guida, informazioni sulla sicurezza e corsi ai propri membri e alla più ampia comunità di aeromodellisti. Questo crea una cultura della sicurezza che tutti i piloti che operano nell'ambito del club o dell'associazione aeromodellistica sono disposti a seguire.

I club e le associazioni di aeromodelli possono ricevere dalla propria autorità aeronautica nazionale un'autorizzazione operativa che stabilisce le condizioni per l'esercizio degli aeromodelli. Ciò può basarsi sulle norme nazionali pertinenti o sulle procedure stabilite definite dal club o dall'associazione. I limiti definiti dall'autorizzazione possono essere diversi da quelli per la categoria "open" (es. volo con droni/aeromodelli di peso superiore a 25 kg, ad un'altezza superiore a 120 m, ecc.). L'EASA considera questo il modo migliore per far "volare" gli aeromodelli.

b. Operare in una zona geografica UAS in cui le operazioni con droni e aeromodelli sono esenti da alcuni dei requisiti della categoria "open" (ai sensi dell'articolo 15)

Gli Stati possono identificare zone geografiche in cui le operazioni con droni e aeromodelli sono esenti da alcuni dei requisiti della categoria "open" (ad esempio, volo con droni/aeromodelli di peso superiore a 25 kg, ad un'altezza

superiore a 120 m, ecc.). Ogni pilota che opera in queste zone può beneficiare di queste esenzioni.


c. **Operare nella sottocategoria A3 della categoria "open"**

Tutti gli aeromodelli possono essere utilizzati nella sottocategoria A3, a seguito della limitazione operativa definita nel regolamento. I nuovi modelli "pronti al volo" (venduti come sistema completo e in ordine di volo) acquistati dopo il 1 gennaio 2023 devono avere un'etichetta di identificazione della classe C4 se devono essere utilizzati nella categoria "open". Questa etichetta garantirà che l'aeromobile venga fornito con le istruzioni corrette del produttore. Il requisito per l'etichettatura C4 non si applica agli aeromodelli costruiti (o assemblati) da privati.

6. Lei ha affermato che gli Stati membri hanno il potere di identificare aree designate ai fini dell'aeromodellismo in cui le operazioni di droni e aeromodelli sono esentate da alcuni dei requisiti della categoria "open". Quali sono i vantaggi/svantaggi di questa "opzione"?

Si tratta di uno strumento molto flessibile a disposizione degli Stati. A seconda del rischio, le operazioni con droni e aeromodelli in alcune aree del territorio nazionale potrebbero essere esentate da alcuni dei requisiti di categoria "open". Ciò può valere anche per le aree montuose in cui si effettuano voli in pendio. Ad esempio, il Regolamento consente ai voli in pendio con alianti fino a 10 kg di superare il limite di 120 m da terra, purché l'aeromobile rimanga al di sotto di 120 m dalla posizione del pilota remoto (vedi immagine sotto).

OPERAZIONI CON AEROMODELLI DI ALIANTI DI PESO INFERIORE A 10 Kg



Le autorità statali possono creare una zona in cui le limitazioni sono ulteriormente estese; ad esempio, è possibile aumentare il limite massimo di altezza o il peso massimo.

Molte di queste zone sono già state pubblicate e l'EASA è a conoscenza di iniziative dei cittadini che discutono con le autorità statali per ottenere esenzioni in alcune aree.

L'esenzione definita in questi requisiti è applicabile a tutti i piloti che operano in tali aree.

7. Riguardo all'articolo 16 (autorizzazioni ai club e alle associazioni aeromodellistiche), è nello "spirito" del regolamento avere "pochi e concentrati" club/associazioni o facilitare l'accesso a club/associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale"?

Non era certo intenzione del legislatore limitare o concentrare in alcun modo l'accesso a un'autorizzazione, o avvantaggiare alcuni club o associazioni rispetto ad altri. L'intento è quello di promuovere una cultura della sicurezza che sia preservata e incoraggiata all'interno di club e associazioni.

L'EASA è consapevole delle frequentissime competizioni internazionali nonché dell'importanza del turismo aeromodellistico, anche per l'economia locale (alberghi, ristoranti, ecc.) in alcune regioni. Per questo motivo, nel regolamento è stata utilizzata la frase "operazioni nell'ambito di". Imponendo che l'autorizzazione di cui all'articolo 16 si applichi alle operazioni "nell'ambito di", il legislatore consente agli Stati membri di concedere tale autorizzazione a un insieme di piloti più ampio rispetto ai soli membri dell'associazione/club di aeromodellismo. Ciò include, ad esempio, anche i piloti ospiti, i concorrenti e tutte le persone elencate nell'autorizzazione fornita dall'autorità. È decisivo che il legislatore nazionale sia sufficientemente consapevole che i piloti che operano nell'ambito di questa autorizzazione siano a conoscenza e rispettino i requisiti previsti dall'autorizzazione stessa. Spetta alle autorità nazionali (e ai titolari dell'autorizzazione) decidere come farlo.

8. In che modo i requisiti per un'autorizzazione di cui all'articolo 16 possono differire da quelli per la categoria "open"?

L'unico requisito obbligatorio è quello relativo alla registrazione dell'operatore. Tuttavia, con l'accordo dell'autorità competente, anche questo può essere svolto dal club/associazione per conto dei suoi membri.

Tutto il resto può essere concordato tra il club/associazione e l'autorità competente inclusi limiti di altezza, limiti di peso, limiti di età e requisiti di competenza.

9. Il volo vincolato (cablati circolari) rientra nel campo di applicazione del regolamento sui droni dell'UE? Che dire dei modelli per il “volo libero” vincolato e non vincolato?

Sì. In generale, il Regolamento UE si applica a tutti i droni cablati di peso superiore a 1 kg e dotati di sistema di propulsione. Se sono aeromodelli a “volo libero” vincolato (come gli aquiloni), il Regolamento UE si applica solo se il peso è superiore a 25 kg. La modifica di questo requisito richiederebbe una modifica del regolamento di base e ciò non può essere fatto attraverso un regolamento attuativo.

Gli aeromobili per il “volo libero” non vincolato di peso inferiore a 250 g non devono soddisfare alcun requisito.

10. Secondo il regolamento sui droni dell'UE, gli Stati "possono" emanare regolamenti nazionali per consentire le operazioni di aeromodelli. Il Regolamento “nazionale” può essere in contrasto con il Regolamento “europeo”?

Il legislatore ha inserito nel Regolamento la facoltà per gli Stati di rilasciare l'autorizzazione operativa a club o associazioni aeromodellistiche sulla base di norme nazionali o di procedure stabilite dal club o associazione, definendo lo scopo di tali procedure.

Oltre a questo, gli Stati non possono sviluppare regolamenti nazionali relativi alla sicurezza dei voli. In caso di sicurezza, privacy o rischio ambientale, gli Stati membri possono definire requisiti aggiuntivi.

11. Possiamo segnalare/suggerire modifiche al Regolamento? Chi dobbiamo contattare?

Certamente! L'EASA ha istituito una casella di posta (drones@easa.europa.eu), che viene monitorata regolarmente, per ricevere domande e commenti da tutte le parti interessate coinvolte. Tuttavia, sarebbe più efficace se le proposte fossero discusse a livello delle associazioni dell'UE (come l'Unione europea di aeromodellisti (EMFU)) in modo da fornire una posizione consolidata all'EASA. Incoraggiamo i piloti e appassionati di aeromodelli a monitorare il sito web dell'EASA (<https://www.easa.europa.eu/drones>) e ad iscriversi per ricevere notizie poiché pubblichiamo costantemente materiale informativo.

Ci piacerebbe sentire, in particolare da te lettore/aeromodellista, cosa possiamo fare per chiarire qualsiasi aspetto delle regole, ad es. articoli più concreti, *webinar*, *podcast*, opuscoli esplicativi, più traduzioni, ecc. Ci sono anche alcuni membri dello staff dell'EASA che sono appassionati di aeromodellismo. Sarebbero anche più che felici di assistervi nelle vostre necessità.

Periodicamente teniamo consultazioni con le parti interessate che portano a modifiche ai limiti accettabili di conformità (AMC) e al materiale di orientamento (GM). Questi aiutano gli aeromodellisti a conformarsi al regolamento. Tuttavia, vale la pena sottolineare che le modifiche ai regolamenti richiedono un processo completamente diverso e più lungo.

Nota per gli editori: se hai ulteriori domande o commenti su questo articolo, o anche se desideri saperne di più su qualsiasi cosa tu abbia letto qui, invia un'e-mail a: drones@easa.europa.eu